

COMUNE DI San Nicola Arcella

Provincia di COSENZA

AVVISO

Oggetto: Esonero dal pagamento Tosap per le imprese di pubblico esercizio per il periodo che decorre dal 1° maggio al 31 ottobre 2020

Considerato che il DL n. 34 /2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio, contiene la norma (articolo 181) che prevede l'esonero dal pagamento di Tosap da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l'utilizzo di suolo pubblico

Vista la Nota d'indirizzo, Prot. n. 41/VSG/sd, emessa dall'ANCI

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 25 Maggio 2020 avente ad oggetto "Articolo 181 DL n. 34 /2020 - Esonero dal pagamento della TOSAP per le imprese di pubblico esercizio. Indirizzi"

Richiamate le disposizioni relative a:

Efficacia

L'esonero dal pagamento Tosap è previsto per il periodo che decorre dal 1° maggio al 31 ottobre 2020

Finalità

La disposizione in commento, chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, ha la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s. – con l'entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s. – hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, nonché di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo nel succitato DPCM.

Ambito soggettivo

Sono destinatarie dell'esonero dal pagamento, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991.

A tal fine, si ricorda che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della legge n. 287/1991:

a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Coerentemente con le finalità della norma che, come precedentemente detto sono di carattere sia economico che sanitario, l' ANCI ritiene che l'esonero trovi applicazione anche con riferimento alle nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico oltre che all'ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio al 31 ottobre.

Procedura semplificata, urgente e temporanea

Per effetto di quanto previsto dal comma 3, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 (autorizzazione per lavori sui beni culturali) e 146 (autorizzazione paesaggistica) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Infine, ai sensi del comma 4, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6 c. 1, lett. e-bis, del DPR n. 380/2001, vale a dire il termine massimo di 90 giorni entro il quale le opere, non soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, devono, appunto, essere rimosse. Non va sottovalutata la portata innovativa di questa norma che va coordinata con le semplificazioni in materia edilizia contenuta nell'articolo 264, comma 1 lettera f).

per quanto sopra premesso,

Gli interessati ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse per il periodo transitorio che va dal 1 maggio al 31 ottobre p.v. – devono far pervenire una semplice domanda, utilizzando la modulistica scaricabile sul sito internet del comune www.comune.sannicolaarcella.cs.it, inoltrandola all'ufficio Urbanistica del Comune, all'indirizzo mail protocollo.sannnicolaarcella@asmepec.it con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR 160/2010 e senza applicazione dell'imposto di bollo di cui al DPR N. 642/1972.

In particolare, l'ANCI ritiene che la deroga all'imposta di bollo valga sia per la domanda che per il provvedimento finale concessorio.

Si sottolinea come ovviamente rimangano ferme le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi.

Dalla Residenza Municipale 25 Maggio 2020

Prot. 3553/2020